



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SANZIONI E CONTROLLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-150.5.0.-6

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di Gennaio il sottoscritto Cerqua Ilaria Anna in qualita' di dirigente di Settore Sanzioni E Controlli, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FIFA NETWORK DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI CHE AVRANNO LUOGO A GENOVA NEL 2023, FINO ALLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN CARLINO, CON OPZIONE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER LA FIERA DI NATALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 26.446,55 (I.V.A. INCLUSA). CIG 9609767698.

Adottata il 26/01/2023
Esecutiva dal 28/01/2023

26/01/2023

CERQUA ILARIA ANNA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SANZIONI E CONTROLLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-150.5.0.-6

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FIFA NETWORK DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI CHE AVRANNO LUOGO A GENOVA NEL 2023, FINO ALLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN CARLINO, CON OPZIONE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER LA FIERA DI NATALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 26.446,55 (I.V.A. INCLUSA). CIG 9609767698.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Genova è responsabile dell'organizzazione di numerosi eventi fieristici sul territorio comunale;
- la Direzione Sviluppo del Commercio ha provveduto a programmare le manifestazioni che avranno luogo nel 2023, stimando il numero di operatori coinvolti e le presumibili dimensioni degli eventi;
- si pone pertanto l'esigenza di predisporre un servizio di sicurezza idoneo a garantire l'ordinato svolgimento dell'attività fieristica, avvalendosi di soggetti qualificati ad effettuare le prestazioni previste dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, punto 8;

Preso atto che, con apposita Relazione istruttoria, allegata alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, il RUP della procedura, Geom. Luca Curletto, a seguito dell'esperimento sul Mercato elettronico della PA (MePA) della Trattativa diretta n. 3398738 del 18.01.2023, ha proposto di affidare il servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021, al Consorzio FIFA Network, avente sede in Martinsicuro (TE), Via Po 2, P. IVA e C. F. 02095730673, specificando le prestazioni ricomprese nel servizio nelle Condizioni particolari di contratto e nelle Tabelle allegate alla Relazione stessa;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

la Relazione del RUP, redatta in esito all'istruttoria compiuta, appare correttamente motivata in ordine alle caratteristiche del servizio da affidare, alle esigenze dell'Amministrazione, alla procedura e modalità di affidamento del contratto, alle ragioni giustificative della scelta del contraente ed alla congruità dell'offerta di quest'ultimo;

che nella suddetta relazione il RUP, che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti, ha attestato di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 42 del Codice degli Appalti, art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 25 marzo 2021, nonché la regolarità del procedimento istruttorio affidatole e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 3, del suddetto D.L. n. 76/2020, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi ivi descritti;
- che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 25/03/2021, nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Ritenuto, quindi, che si possa:

- accettare l'offerta presentata, nell'ambito della Trattativa diretta n. 3398738 del 18.01.2023, dal Consorzio FIFA Network, avente sede in Martinsicuro (TE), Via Po 2, P. IVA e C. F. 02095730673, e conseguentemente affidare allo stesso, a norma dell'art. 32, comma 2, e 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, come modificato dal D. L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021, l'esecuzione del servizio di gestione della sicurezza nell'ambito degli eventi fieristici comunali che avranno luogo a Genova nel 2023, fino allo svolgimento della fiera di San Carlino, con opzione di attivazione del servizio per la fiera di Natale, per come dettagliato nella Relazione istruttoria del RUP, allegata alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, al prezzo orario per unità di personale pari a €14,95, per un costo complessivo di €21.677,50, I.V.A. esclusa, €26.446,55, I.V.A. inclusa;
- dare atto che l'esecuzione in via d'urgenza del contratto verrà disposta dal RUP a norma dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/21;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- impegnare, in area istituzionale, la spesa di €26.446,55 (I.V.A. inclusa) a carico del capitolo 51033 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente", c.d.c. 3830.629, P.d.C. 1.3.2.13.1 (Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza), bilancio di previsione 2023-2025 – esercizio finanziario 2023;
- impegnare altresì la spesa di euro 30,00, pari al contributo ANAC dovuto dalle Pubbliche Amministrazioni con riferimento alle procedure di valore superiore a 40.000 euro, atteso che il valore massimo complessivo del contratto, inclusa l'opzione relativa alla fiera di Natale, era stato stimato pari ad euro 43.350,00, IVA esclusa;
- dare atto che tali impegni saranno esigibili nell'anno 2023;
- dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui agli articoli 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., e art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m e i., attestante la copertura finanziaria dell'atto stesso, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;
- dare atto che il presente provvedimento rispetta i principi stabiliti a tutela dei dati personali, in quanto non contiene informazioni riferite a persone fisiche identificate o identificabili destinatarie del provvedimento stesso;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
- il D.L. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'articolo 26, comma 3 bis;
- il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m e i., e in particolare l'articolo 32;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

-

In forza:

- del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare dell'art. 107;
- del D.Lgs. n. 30/03/2001 n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare degli artt. 4 e 17;
- degli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- del provvedimento del Sindaco n. 266 del 12.09.2022 di nomina della sottoscritta Dott.ssa Ilaria Anna Cerqua come Dirigente del Settore “Sanzioni e Controlli” della Direzione Sviluppo del Commercio;

DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:

- 1) **DI ACCETTARE** l’offerta presentata, nell’ambito della Trattativa diretta n. 3398738 del 18.01.2023, dal Consorzio FIFA Network, avente sede in Martinsicuro (TE), Via Po 2, P. IVA e C. F. 02095730673, e conseguentemente affidare allo stesso, a norma dell’art. 32, comma 2, e 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, come modificato dal D. L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021, l’esecuzione del servizio di gestione della sicurezza nell’ambito degli eventi fieristici comunali che avranno luogo a Genova nel 2023, fino allo svolgimento della fiera di San Carlino, con opzione di attivazione del servizio per la fiera di Natale, per come dettagliato nella Relazione istruttoria del RUP, allegata alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, al prezzo orario per unità di personale pari a €14,95, per un costo complessivo di €21.677,50, I.V.A. esclusa, €26.446,55, I.V.A. inclusa;
- 2) **DI DARE ATTO** che l’esecuzione in via d’urgenza del contratto verrà disposta dal RUP a norma dell’art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/21;
- 3) **DI IMPEGNARE**, in area istituzionale, a favore del Consorzio FIFA Network (Benf. 60734) la spesa di Euro 26.446,55 (I.V.A. inclusa) a carico del capitolo 51033 ”Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente”, c.d.c. 3830.629, P.d.C. 1.3.2.13.1 (Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza), bilancio di previsione 2023-2025 – esercizio finanziario 2023 (**IMP 2023/2188**);
- 4) **DI IMPEGNARE** altresì, in considerazione del valore complessivo stimato dell’appalto, l’importo di Euro 30,00 dovuto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC (C.B. 54181), ai sensi della sua Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 al capitolo 51033 ”Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente”, c.d.c. 3830.629, P.d.C. 1.3.2.13.1 (Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza) (**IMP 2023/2189**);
- 5) **DI DARE ATTO** che tali impegni, assunti ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, saranno esigibili nell’anno 2023;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui agli articoli 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., e art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m e i., attestante la copertura finanziaria dell’atto stesso, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;
- 7) **DI DARE ATTO** che la Direzione Sviluppo del Commercio provvederà alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.33 del vigente Regolamento di contabilità;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rispetta i principi stabiliti a tutela dei dati personali, in quanto non contiene informazioni riferite a persone fisiche identificate o identificabili destinatarie del provvedimento stesso
- 9) **DI DARE ATTO** che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal sistema di e-procurement;
- 10) **DI DARE ATTO** che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Genova, codice univoco: DXYLMH;
- 11) **DI DARE ATTO** che il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte dell'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Servizio della fattura, nel termine di giorni **30** dal ricevimento della fattura ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192;
- 12) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del decreto del Ministero dell'economica e delle Finanze 24/08/2020 n. 132, la fattura verrà rifiutata dall'Ufficio in caso di omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), da riportare ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma, ovvero in caso di omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione d'impegno di spesa;
- 13) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m. e i., che le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, anche nei confronti di eventuali subcontraenti, e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 9-bis della L. 136/2010 e s.m. e i.;
- 14) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), all'affidatario e a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo, si estendono gli obblighi di condotta ivi previsti: la violazione di tali obblighi è causa di risoluzione del contratto;
- 15) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato in ossequio al principio di trasparenza previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. e dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Il DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Anna Cerqua)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-150.5.0.-6

AD OGGETTO

AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FIFA NETWORK DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI CHE AVRANNO LUOGO A GENOVA NEL 2023, FINO ALLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN CARLINO, CON OPZIONE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER LA FIERA DI NATALE. IMPORTO COMPLESSIVO €26.446,55 (I.V.A. INCLUSA). CIG 9609767698.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

AFFIDAMENTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI 2023 (CIG 9609767698): PREZZO ORARIO OFFERTO.

Ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni particolari di contratto allegate alla presente Trattativa diretta (n. 3398738 del 18.01.2023), il concorrente FIFA NETWORK (ragione sociale/denominazione), P. IVA 02095730673, offre il seguente prezzo orario per unità di personale:

PREZZO ORARIO OFFERTO	€ 14,95 oltre iva come per legge
------------------------------	---

Il presente documento deve essere compilato e inoltrato all'interno della piattaforma, munito di firma digitale.



Prot.: 104_RD_GS/23	Spett.le Comune di Genova Via di Francia n°1 16149 Genova <i>Alla c.a. del RUP Geom. Luca Curletto</i>
Data: 16/01/2023	
Vs. rif.: vs. richiesta prot. 14478.U del 12/01/2023	

Oggetto: offerta per il servizio di gestione della sicurezza nell'ambito degli eventi fieristici comunali che avranno luogo nel 2023.

Spett.le Amministrazione,
nel ringraziare per la richiesta di offerta riservata alla nostra Società, a seguire sottoponiamo alla vostra attenzione miglior offerta per il servizio indicato in oggetto.

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Presidio presso gli eventi fieristici di personale antincendio con attestato "livello 3 – Legge 609/96 e s.m.i" per l'esecuzione delle seguenti attività:

- assistenza all'esodo e verifica accessi con rilevazione e segnalazione di eventuali ingombri
- instradamento e monitoraggio dell'evento
- lotta all'incendio rilevazione degli stand presenti in fiera
- presidio area
- supporto tecnico alla redazione del piano di emergenza
- segnalazione di eventuali abusi riguardo l'occupazione oltre i posti assegnati agli stand

Gli operatori saranno dotati di:

- megafoni
- applicazione contapersona

Gli operatori NON saranno dotati di:

- DPI quali estintori, caschi e tute, in quanto non obbligatori.

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO AL NETTO DELL'OPZIONE RELATIVA ALLA FIERA DI NATALE

€ 21.677,50 + iva

COSTO ORARIO OFFERTO PER CIASCUN OPERATORE/COORDINATORE

€/ora/cad. operatore/coordinatore 14,95 + iva





CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI.

Esecutore del servizio: Sicrew Soc. Coop., con sede legale Via mutilati ed invalidi del lavoro n°108/F, 63100 Ascoli Piceno, C.F. e P.Iva: '02329440446;

Penalità: a parziale deroga di quanto riportato all'Art. 14 "Inadempienze e penalità" del documento "Condizioni particolari di contratto", rientreranno nelle cd. "cause di forza maggiore" eventuali brevi ritardi dovuti al traffico cittadino o l'improvvisa indisponibilità degli operatori in caso di malattia. Queste eventualità non daranno luogo a penalità a carico dell'Appaltatore;

Fatturazione: mensile posticipata;

Modalità di pagamento: a mezzo bonifico bancario, 30 gg d.f.;

Validità dell'offerta: - - - - -

Data inizio servizio: 05/02/2023;

Data fine servizio: 12/11/2023 – è prevista la disponibilità della Sicrew per l'eventuale opzione di rinnovo/proroga in occasione del periodo natalizio).

**la presente offerta non rappresenta vincolo contrattuale; eventuali ed ulteriori condizioni verranno congiuntamente stabilite in fase di stipula del contratto.*

Consorzio Fi.Fa. Network
Il Presidente
Filiberto D'Angelo





COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
SETTORE SANZIONI E CONTROLLI

**AFFIDAMENTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI
FIERISTICI COMUNALI 2023.**

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

ALLEGATI

Tabella 1 – Elenco fiere con numero operatori e stima della spesa

Tabella 2 – Elenco fiere con date di svolgimento previste



COMUNE DI GENOVA

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Civica Amministrazione intende procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/21, all'affidamento del servizio di gestione della sicurezza nell'ambito degli eventi fieristici comunali che si terranno nel corso del 2023.

L'affidamento verrà effettuato mediante Trattativa diretta pubblicata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da CONSIP S.p.A., ove è stata individuata una Categoria merceologica pertinente (Bando "Servizi", Settore merceologico "Vigilanza e accoglienza", Categoria "Servizi di accoglienza e portierato"), e ciò stante l'obbligo previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, Legge di stabilità per l'anno 2019, di ricorso a tale mercato ovvero ad altri mercati elettronici istituiti o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi d'importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, oggi pari a euro 215.000,00.

Il presente documento integra e contestualizza le prescrizioni del Capitolato d'oneri "Servizi" per l'ammissione degli operatori economici al MePA, Settore merceologico "Vigilanza e accoglienza" (Allegato 7).

In caso di discordanza tra le prescrizioni/indicazioni degli atti predisposti dalla Stazione Appaltante con i documenti elaborati da CONSIP, prevalgono le disposizioni contenute nella documentazione redatta dalla Stazione Appaltante, in quanto essa è contestualizzata ed aderente alle specifiche necessità del servizio.

La partecipazione alla procedura presuppone di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni di seguito elencate e tutta la documentazione pertinente, in particolare in ordine agli obblighi e modalità di esecuzione del servizio.

Il presente appalto è stato strutturato in un unico lotto, atteso che trattasi di prestazione che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata; le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. Visto l'importo lo stesso è inoltre di per sé idoneo a consentire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 2 – Durata e modalità di esecuzione del servizio

La durata massima del servizio si estenderà dal giorno 05.02.2023 (data prevista per lo svolgimento del primo evento fieristico dell'anno 2023) fino al giorno 31.12.2023 (data prevista per la conclusione dell'ultimo evento fieristico dell'anno 2023). In particolare, le fiere che il Comune prevede di svolgere nell'anno 2023 sono indicate nella Tabella 1 allegata alle presenti Condizioni di contratto, comprensiva dell'ammontare di ore giornaliera per le quali si prevede la necessità di attivazione del servizio di vigilanza ed il quantitativo di personale richiesto.

Viste le risorse economiche a disposizione dell'Amministrazione, il contratto avrà ad oggetto un periodo minimo comprensivo delle manifestazioni fieristiche ricomprese fino al punto n. 18 (Fiera di S. Carlino) In seguito, sarà facoltà dell'Amministrazione esercitare apposita opzione, onde estendere l'efficacia del contratto, senza modifica delle condizioni già negoziate, fino al 31.12.2023, ricomprendendo le altre manifestazioni fieristiche incluse nelle Tabelle allegate. Tale opzione verrà esercitata dall'Amministrazione con preavviso entro ottobre c.a.

Vista la contingente situazione pandemica e la possibile verifica di imprevisti, di cambiamenti nel calendario delle manifestazioni o nella loro durata giornaliera, di mutamenti nelle previsioni di afflusso del pubblico alla manifestazione, nonché di annullamenti improvvisi degli eventi programmati, considerate anche le variabili legate alle condizioni climatiche e, in generale, alla mutata valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'Amministrazione, il servizio verrà prestato in base alle istruzioni che il RUP o Funzionari incaricati potranno impartire in relazione a ciascuna delle manifestazioni indicate nelle Tabelle, il che potrà avvenire anche in forma verbale e nell'immediatezza dell'evento stesso, laddove le condizioni



COMUNE DI GENOVA

suggeriscano sconveniente o inopportuno lo svolgimento della fiera.

Resta inteso che l'Amministrazione potrà discrezionalmente modificare la data prevista per ciascuna delle manifestazioni, senza bisogno di motivazione. L'affidatario dovrà in ogni caso garantire il servizio nelle date comunicate dal RUP.

Nel caso in cui una manifestazione fieristica dovesse essere interrotta o improvvisamente annullata, l'appaltatore riceverà un compenso parametrato alle ore di effettivo lavoro.

Il servizio richiesto dovrà essere garantito attraverso la **presenza giornaliera di operatori addetti alla sicurezza e di coordinatori**.

Il servizio dovrà essere prestato all'interno degli spazi allestiti in occasione di ciascuna manifestazione, secondo quanto indicato volta per volta dal RUP della procedura.

Il Comune fornirà, previa richiesta via mail a commerfiere@comune.genova.it le planimetrie delle aree oggetto delle manifestazioni fieristiche. Il Comune potrà fornire altresì copia del piano di emergenza ed evacuazione delle aree interessate.

Il personale dell'impresa affidataria dovrà occuparsi delle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

A tal fine, gli operatori, quali addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, dovranno risultare formati con corsi di livello 3 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Gli operatori dovranno altresì:

- rilevare – ove richiesto dalla Direzione - la presenza degli operatori fieristici e l'apertura dei banchi loro assegnati comunicando le risultanze all'ufficio competente, all'indirizzo mail commerfiere@comune.genova.it;
- presidiare tutta l'area interessata dalla manifestazione fieristica secondo gli orari stabiliti, affiancando l'eventuale personale volontario a presidio della manifestazione, seguendo le istruzioni del coordinatore. Il fornitore dovrà inoltre garantire, attraverso il coordinatore, supporto tecnico alla redazione del piano di emergenza predisposto ai sensi della vigente normativa dal responsabile dell'organizzazione degli eventi sopra richiamati;
- verificare che le uscite ed i corridoi interni siano liberi da ingombri di qualsiasi tipo e che non vi siano eventuali ostacoli pericolosi alla libera circolazione del pubblico;
- segnalare all'ufficio competente eventuali abusi riguardo ad occupazioni oltre i posteggi assegnati, aperture non previste, utilizzo di bombole di gas per operazioni di cucina ove non consentito.

Il fornitore dovrà inoltre garantire l'utilizzo di apparecchiature sonore idonee (tipo megafoni), conta persone, eventuale segnaletica di emergenza.

Art. 3 – Responsabile del procedimento

È stato designato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) il Funzionario TPO della Direzione Sviluppo del Commercio Geom. Luca Curletto (email: commerfiere@comune.genova.it).

Ai sensi dell'art. 111, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 D.M. n. 49/2018, il RUP svolge altresì la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Art. 4 – Valore del servizio

Ai fini dell'art. 35, co. 4, D. Lgs. n. 50/2016, per il servizio in oggetto, con durata massima dal 05.02.2022 al 31.12.2022, è stato stimato un valore complessivo massimo (inclusa l'eventuale opzione relativa alla fiera di Natale) pari a **euro 43.350,00, al netto di Iva**, calcolato sulla base di un valore orario per unità di personale pari ad euro 15,00 oltre IVA, secondo quanto dettagliato nella Tabella 1, allegata al presente documento.

Al netto dell'opzione, il valore del servizio è stato stimato in **euro 21.750,00, al netto di IVA**, con durata



COMUNE DI GENOVA

presumibile 05.02.2023 – 12.11.2023 (data prevista per lo svolgimento della fiera di S. Carlino).

Art. 5 – Importo e durata del contratto

L'offerta economica complessiva sul totale degli interventi, da intendersi a misura e non a corpo, dovrà essere formulata mediante indicazione della stima del costo massimo della prestazione e del valore orario per unità di personale.

Il contratto avrà durata massima fino al 31.12.2022, a partire dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ex art. 19 del D.M. 49/2018.

NB – Visto l'art. 8, co. 1, lett. b), D. L. n. 76/2020, si potrà dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 6 - Obblighi ed oneri a carico dell'impresa affidataria

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi di tipo prestazionale

- a) indicare la sede operativa presidiata durante l'orario d'ufficio, e relativo recapito telefonico/fax/e-mail/PEC di personale dotato di adeguato livello di responsabilità tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente servizio e indicare uno o più capi-squadra, dotati di autonomia gestionale, incaricati dall'impresa affidataria di coordinare tutte le operazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari e di rapportarsi con il personale della Civica Amministrazione, fornendone i relativi recapiti telefonici;
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- d) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- e) ottemperare agli obblighi di tutela della *privacy*, quali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché di riservatezza;
- f) ottemperare all'obbligo di cura e custodia dei locali, come previsto anche al successivo art. ...

A.2 - Obblighi di comunicazione

L'Affidatario è obbligato a comunicare tempestivamente al RUP/DEC:

- a) il nominativo del responsabile per la sicurezza;
- b) qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio;
- c) eventuali modifiche societarie, o qualsiasi accadimento che possa influire sulla persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Art. 7 – Sicurezza e norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'impresa affidataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia di sicurezza.

B) - Referenti alla sicurezza

L'impresa affidataria deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un Rappresentante in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 8 - Comportamento del personale impiegato nel servizio ed obblighi specifici



COMUNE DI GENOVA

dell'Affidatario

Tutte le operazioni inerenti ai servizi in oggetto dovranno essere eseguite a regola d'arte da personale con formazione e qualificazione professionale adeguata al corretto svolgimento del servizio, nonché in misura numericamente idonea.

Al personale dovranno essere forniti gli appositi abiti da lavoro, che dovranno recare l'indicazione della ragione sociale dell'impresa, e l'eventuale dotazione antinfortunistica, nonché l'attrezzatura indispensabile all'espletamento delle attività previste dal contratto. Il personale dovrà essere istruito sul corretto utilizzo di tale attrezzatura.

L'impresa affidataria è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le norme che richiedono l'impiego e il posizionamento dell'idonea segnaletica di sicurezza nel corso dello svolgimento delle operazioni.

Gli operatori dovranno inoltre prestare attenzione a non lasciare incustoditi nei locali le proprie attrezzature o quant'altro possa costituire ingombro; particolare cura dovrà essere prestata a non ostruire le vie di fuga.

L'impresa affidataria sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche – determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza.

È fatto assoluto divieto agli operatori di utilizzare qualsiasi apparecchiatura (ivi inclusi telefoni, fax, personal computer, terminali, ecc.) presente nei locali oggetto del servizio, anche nel caso in cui tali apparecchiature siano state lasciate accese e incustodite.

L'impresa dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

Art. 9 – DUVRI

Si evidenzia che l'Amministrazione, trattandosi di un appalto non soggetto a rischi da interferenze, ritiene di non dover redigere, insieme all'impresa affidataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 10 – Subappalto

È ammesso il subappalto, nel rispetto dei presupposti, limiti e condizioni dell'art. 105 del Codice. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto, all'atto dell'offerta deve indicare i servizi o parte degli stessi che intende subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

L'esecuzione del servizio in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titoli, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165".

Art. 11 – Stipula del contratto e garanzia definitiva



COMUNE DI GENOVA

Il contratto verrà stipulato mediante l'apposita funzionalità prevista nell'ambito del Mercato elettronico della PA (MePA), a seguito del positivo svolgimento dei controlli di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alle **spese di bollo** si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/E del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MePA. Pertanto l'impresa aggiudicataria potrà provvedere, acquistando una marca da bollo da €16,00, applicandola su un foglio di carta intestata, annullandola con tratto a penna, dichiarando sul foglio stesso che la marca è relativa alla Trattativa in questione e trasmettendo infine la scannerizzazione a colori all'indirizzo email: commercio@comune.genova.it.

È obbligo dell'appaltatore stipulare una garanzia definitiva rispondente ai requisiti di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 12 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

L'impresa assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del contratto, o comunque ad esse ricollegabili anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'impresa aggiudicataria. L'Amministrazione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito dell'esecuzione del servizio o ad altre cause ad esso connesse.

L'impresa affidataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro di cui l'impresa si avvarrà, con un massimale adeguato rispetto al valore dell'appalto.

Art. 13 – Verifiche e controlli

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal RUP, che riveste altresì le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con i compiti e le funzioni proprie dell'art.16 e ss. del D.M. 49/2018.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'Affidatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal RUP/DEC e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

Art. 14 - Inadempienze e penalità

Nel caso in cui il RUP o DEC rilevasse inadempienze nell'esecuzione di prestazioni contrattuali o ritardi, ovvero l'Appaltatore si sia reso colpevole di negligenza o inopportuno abbia sospeso il servizio, la Stazione Appaltante procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'Impresa Aggiudicataria



COMUNE DI GENOVA

avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all'applicazione della penalità.

In particolare:

- a) in caso di ritardato o parziale avvio del servizio: 100 € per ogni ora di ritardo;
- b) in caso di rifiuto, sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio: 1.000€ per ogni giorno di sospensione/abbandono;
- c) in caso di inefficienza del servizio svolto: importo variabile da 50 € a 300 €, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato.

Per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto ai punti precedenti si applica una penale variabile tra l'importo minimo e quello massimo desumibile dagli importi previsti per le penali di cui ai punti precedenti in ragione della gravità dell'inadempimento.

Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, si potrà procedere, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto.

Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l'incameramento della cauzione definitiva e con l'esecuzione della prestazione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Non danno luogo a responsabilità per l'impresa le interruzioni dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Le penalità potranno essere recuperate alternativamente mediante:

- emissione di nota di debito da parte della Stazione Appaltante. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato dall'Aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di emissione, mediante avviso di pagamento attraverso la piattaforma pagoPA;
- rivalsa, mediante trattenute e/o compensazione, dall'importo delle relative fatture;
- rivalsa sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale né esime l'Impresa Aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

Qualora il DEC accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 15 – Esecuzione in danno.

Nel caso in cui l'Impresa Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali, potrà ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, in caso di inadempimento della tempistica ritenuta necessaria per l'esecuzione del servizio dall'Amministrazione e previamente comunicata all'Aggiudicatario, si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto.



COMUNE DI GENOVA

Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione con rivalsa sulle somme dovute all'Affidatario a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria ovvero con emissione di nota di debito da pagare entro 30 giorni dall'emissione. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dall'Amministrazione mediante l'escussione della cauzione definitiva, che dovrà in tale caso essere tempestivamente ricostituita.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del Servizio se non espressamente richiesto dall'Amministrazione.

Art. 16 - Inadempienze e risoluzione del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 codice civile (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- b) errore grave o malafede nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in caso di:

- a) frode dell'appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione o terzi;
- b) gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo di requisiti ovvero la mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto dalla legge in tema di subappalto;
- c) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- d) interdizione, sulla base delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- e) accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente documento.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Il contratto potrà essere altresì risolto:

- a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) qualora con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106, comma 1, lettere b), e c) del Codice, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo, ovvero qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2 del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al



COMUNE DI GENOVA

medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;

d) qualora l'appalto non dovesse essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

All'Impresa Aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato, in ragione di mese lavorato, prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ogni caso non potranno essere riconosciuti crediti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno in cui è avvenuta la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con la Ditta appaltatrice.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dell'impresa stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'Impresa Appaltatrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

Art. 17 - Fatture, liquidazioni e pagamenti.

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà con cadenza mensile.

I pagamenti saranno parametrati alle ore di servizio effettivamente svolto, in base al costo orario indicato nell'offerta dell'affidatario.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - Direzione Sviluppo del Commercio, indicando il seguente CODICE UNIVOCO UFFICIO: DXYLMH. Oltre a detto Codice Univoco, ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, ecc.) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'economica e delle Finanze 24/08/2020 n. 132, la fattura verrà rifiutata in caso di omessa o errata indicazione dei dati come sopra indicati.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

In caso di lavori rientranti nei codici ATECO in cui viene prevista l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, essendo per l'ente i lavori di cui al presente contratto eseguiti nell'ambito della propria sfera commerciale, le fatture dovranno attenersi alla normativa sul "reverse charge interno".

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti



COMUNE DI GENOVA

competenti;

- alla verifica della regolarità dell'esecuzione da parte del RUP o DEC;

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Ogni pagamento è subordinato:

- all'esito positivo sulla correttezza contributiva a norma del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC);
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- all'esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 241/1997, come modificato da D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019 n. 157.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabili di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In applicazione di quanto previsto dall'art.30, comma 5 bis, del Codice, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore.

In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, l'impresa affidataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. La Stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e della Circolare della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia del 21 marzo 2018, pubblicata sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

In nessun caso, ivi compreso l'eventuale ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere l'erogazione del servizio. In tal caso l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della cauzione definitiva ed esecuzione in danno della prestazione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, l'impresa affidataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse



COMUNE DI GENOVA

pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.

L'impresa affidataria dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'impresa affidataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'impresa affidataria trasmetterà i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'impresa affidataria darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'affidatario.

Art. 20 - Cessione del credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 21 - Foro competente.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della LIGURIA, con sede in Via Fogliensi n. 2A –C.A.P. 16145 Genova.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 22 - Oneri e spese

Sono a carico dell'impresa affidataria tutti gli oneri di bollo e gli oneri fiscali inerenti alla presente procedura.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (in seguito, GDPR), si comunica quanto segue:

- **Titolare del trattamento:** Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailedcertificata.it;
- **Responsabile della protezione dei dati (DPO):** Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it;
- **Finalità del trattamento dei dati e conferimento:** I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del



COMUNE DI GENOVA

medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto;

- **Modalità del trattamento:** Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- **Base giuridica del trattamento:** Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:
 1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
 2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
 3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- **Dati oggetto di trattamento:** I dati personali oggetto del trattamento sono i *dati anagrafici* di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i *dati giudiziari*, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

- **Comunicazione e diffusione dei dati:** I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
 - b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
 - c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
 - d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
- I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

- **Trasferimento dei dati:** La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

- **Periodo di conservazione dei dati:** La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

- **Diritti dell'interessato:** Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR). Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it. Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.



COMUNE DI GENOVA

Art. 24 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente documento, trova applicazione:

1. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;
2. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s. m.;
3. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e s. m.;
4. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
5. le clausole di integrità del Comune di Genova;
6. il Codice di comportamento del Comune di Genova;
7. il Bando Servizi CONSIP per l'abilitazione degli operatori economici al MePA, nonché le relative Condizioni generali di contratto, il Capitolato d'oneri "Servizi", l'allegato 7 "Vigilanza e accoglienza", le regole del sistema di e- procurement;
8. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

È fatto espresso obbligo all'Affidatario di rispettare in ogni caso tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate a livello europeo, nazionale o locale nel corso dello svolgimento dell'appalto e che risultino ad esso applicabili.

Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o gravami di sorta all'Affidatario, questi non potrà per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei confronti dell'Amministrazione, rientrando l'onere di dette delimitazioni e gravami nel rischio del servizio affidato.

IL RUP
Geom. Luca Curletto



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
SETTORE SANZIONI E CONTROLLI

**Relazione istruttoria del R.U.P.
con relativa proposta di assunzione di provvedimento dirigenziale**

PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI CHE AVRANNO LUOGO A GENOVA NEL 2023. CIG 9609767698.

Premesso che:

- il Comune di Genova è responsabile dell'organizzazione di numerosi eventi fieristici sul territorio comunale;
- la Direzione Sviluppo del Commercio ha provveduto a programmare le manifestazioni che avranno luogo nel 2023, stimando il numero di operatori coinvolti e le presumibili dimensioni degli eventi;
- si pone pertanto l'esigenza di predisporre un servizio di sicurezza idoneo a garantire l'ordinato svolgimento dell'attività fieristica, avvalendosi di soggetti qualificati ad effettuare le prestazioni previste dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, punto 8;

Dato atto che si è proceduto a descrivere il servizio che l'Amministrazione intende acquisire mediante la redazione della documentazione allegata alla presente Relazione, costituita dalle Condizioni particolari di contratto, dalla Tabella 1-"Elenco fiere con numero operatori e stima della spesa" e dalla Tabella 2-"Elenco fiere con date di svolgimento previste";

il RUP ha altresì stimato il valore dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale, sulla base del numero di operatori ritenuti necessari a garantire la sicurezza degli eventi e del costo orario previsto per ciascuno di loro (€15,00), è stato stimato, con riferimento alla complessiva annualità 2023, non superiore ad €43.350,00, come dettagliato nella suddetta Tabella 1;

il servizio oggetto della presente procedura è inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il biennio 2023/2024 (CUI 00856930102202300042);

Considerato che a norma dell'art. 37, comma 2, per le acquisizioni superiori ai 40.000,00 € e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, quale quella in argomento, le Stazioni Appaltanti possono procedere se in possesso della necessaria qualificazione, di cui al successivo art. 38, mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate o mediante svolgimento di procedure autonome;

l'art. 216, decimo comma, del Codice suddetto, prevede che: "fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

la stazione appaltante del Comune di Genova risulta essere iscritta all'anagrafe di cui al precedente capoverso e, pertanto, non ricorrono gli obblighi di possesso della ridetta qualificazione;

Considerato che:

- il servizio oggetto dell'affidamento non rientra tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali a norma dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, e dell'art. 1, commi 512-517, della L. n. 208/2015 e s.m. e i.;
- la convenzione-quadro "Servizi di vigilanza armata, guardiania e portierato, centralino e servizi accessori, per alcune pubbliche amministrazioni aventi sede sul territorio regionale ligure, per il periodo di anni tre", stipulata dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) della Regione Liguria, non risulta adeguata al servizio di cui la Direzione ha necessità, riferendosi a prestazioni (vigilanza armata, gestione delle emergenze, ronde ispettive, servizio di telesorveglianza con pronto intervento, servizio di videosorveglianza a distanza con pronto intervento, servizio di pronto intervento, servizio di ritiro e trasporto valori, servizio di portierato) non conferenti rispetto alla gestione dell'evento fieristico;

Rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/21, prevede che le Stazioni Appaltanti, per l'affidamento di servizi di importo inferiore a 139.000 euro, fino al 30 giugno 2023 facciano ricorso all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs. n. 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

che gli uffici dell'Amministrazione hanno pertanto proceduto ad un'indagine finalizzata ad individuare il soggetto nei confronti del quale disporre l'affidamento diretto, consultando un numero complessivo di sei imprese, operative nel mercato di riferimento e abilitate all'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), che apparissero particolarmente qualificate per lo svolgimento del servizio in oggetto, escluso l'operatore aggiudicatario del servizio di gestione della sicurezza per l'anno 2022;

che, in particolare, ai suddetti operatori sono state trasmesse le Condizioni particolari di contratto e le Tabelle di cui sopra, con l'invito a formulare un'offerta di prezzo orario per unità di personale, relativa allo svolgimento del servizio in oggetto con riguardo alle fiere ricomprese fino al n. 18 della Tabella 2 (fiera di San Carlino), con facoltà per l'Amministrazione di esercitare apposita opzione per l'attivazione del servizio con riferimento alla fiera di Natale;

che, a seguito della suddetta consultazione, avviata in data 12.01.2023 con la richiesta di preventivo Prot. 14478, ha trasmesso il proprio riscontro solamente il Consorzio FIFA Network, avente sede in Martinsicuro (TE), Via Po 2, P. IVA e C. F. 02095730673, il quale ha inoltrato il preventivo Prot. 18304 del 16.01.2023;

che, in particolare, il preventivo inviato dal Consorzio FIFA Network è risultato funzionale alle esigenze dell'Amministrazione e conveniente dal punto di vista economico, offrendo un prezzo orario per unità di personale in linea con le previsioni dell'Amministrazione, pari ad €14,95, oltre IVA, per un prezzo complessivo, esclusa l'opzione relativa alla fiera di Natale, pari ad €21.677,50, oltre IVA;

Dato atto che, stante l'obbligo di ricorso al MePA e/o ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti superiori ai € 5.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie a norma dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m., l'Amministrazione ha pertanto proceduto a pubblicare sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MePA), con riferimento al Bando Servizi, Settore merceologico "Vigilanza e accoglienza", Categoria "Servizi di accoglienza e portierato" (Codice CPV associato: 79992000-4), la Trattativa diretta n. 3398738 del 18.01.2023, invitando la suddetta impresa a formalizzare la propria offerta;

in data 20.01.2023, gli uffici dell'Amministrazione hanno preso cognizione dell'offerta presentata su MePA dal Consorzio FIFA Network, allegata alla presente Relazione, con cui l'impresa ha confermato di svolgere il servizio richiesto al prezzo orario per unità di personale di €14,95, oltre IVA;

Dato atto che:

- ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, e non sussistono costi per la sicurezza;
- che inoltre si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG) attribuito con il n. 9609767698, Numero di Gara 8907887;
- in merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione al MePA, sono stati avviati i controlli prescritti a norma delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 216 ottobre 2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, ed aggiornata al c.d. decreto "sblocca cantieri" con deliberazione n. 363 del 10 luglio 2019;
- si procederà, pertanto, a disporre a norma dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020, come convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020 e s.m. e i., l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, fermo restando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., fatto salvo il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, si procederà alla revoca dell'affidamento e alla segnalazione all'ANAC.

il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, dichiarando in ordine al presente provvedimento di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall'art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 25 marzo 2021, ATTESTANDO al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidato e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,

PROPONE AL DIRIGENTE

1. di **ACCETTARE** l'offerta presentata, nell'ambito della Trattativa diretta n. 3398738 del 18.01.2023 svolta sul MePA, dalla suddetta impresa e procedere all'affidamento diretto, a norma dell'art. 32, comma 2, e 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, come modificato dal D.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. n. 108/2021, del servizio di gestione della sicurezza nell'ambito degli eventi fieristici comunali che avranno luogo a Genova nel 2023, fino allo svolgimento della fiera di San Carlino, con opzione di

attivazione del servizio per la fiera di Natale, al Consorzio FIFA Network, avente sede in Martinsicuro (TE), Via Po 2, CAP 64014, P. IVA e C. F. 02095730673, al prezzo orario per unità di personale pari a €14,95, per un costo complessivo di €21.677,50, I.V.A. esclusa, € 26.446,55, I.V.A. inclusa;

Il RUP
Geom. Luca Curletto

FIERE	AGENTI	COORDINATORI	ORE	GIORNI	COSTO/H AG.	COSTO AG.	COSTO/H COORD.	COSTO COORD.	TOTALE	IVA	TOTALE IVATO
S. Agata	18	2	14	1	€ 15,00	€ 3.780,00	€ 15,00	€ 420,00	€ 4.200,00	€ 924,00	€ 5.124,00
San Giuseppe	7	1	14	1	€ 15,00	€ 1.470,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 1.680,00	€ 369,60	€ 2.049,60
Dell'Angelo	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40
Santa Zita	7	1	14	1	€ 15,00	€ 1.470,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 1.680,00	€ 369,60	€ 2.049,60
S. Salvatore	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40
Maggio	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40
S. Rita	0	1	14	1	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 46,20	€ 256,20
Struppa	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40
S. Antonio	5	1	14	1	€ 15,00	€ 1.050,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 1.260,00	€ 277,20	€ 1.537,20
S. Pietro Foce sabato	18	2	16	1	€ 15,00	€ 4.320,00	€ 15,00	€ 480,00	€ 4.800,00	€ 1.056,00	€ 5.856,00
S. Pietro Foce domenica	18	2	8	1	€ 15,00	€ 2.160,00	€ 15,00	€ 240,00	€ 2.400,00	€ 528,00	€ 2.928,00
S. Pietro Prà	3	1	16	1	€ 15,00	€ 720,00	€ 15,00	€ 240,00	€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20
Del Mare	3	1	16	1	€ 15,00	€ 720,00	€ 15,00	€ 240,00	€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20
Pontedecimo	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40
SS Cosma e Damiano	1	1	14	1	€ 15,00	€ 210,00	€ 15,00	€ 210,00	€ 420,00	€ 92,40	€ 512,40
Cornigliano	1	1	12	1	€ 15,00	€ 180,00	€ 15,00	€ 180,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20
S. Carlo	1	1	12	1	€ 15,00	€ 180,00	€ 15,00	€ 180,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20
S. Carlino	1	1	12	1	€ 15,00	€ 180,00	€ 15,00	€ 180,00	€ 360,00	€ 79,20	€ 439,20
Natale	3	1	12	24	€ 15,00	€ 12.960,00	€ 15,00	€ 4.320,00	€ 17.280,00	€ 3.801,60	€ 21.081,60
Natale prolungamento	3	1	12	6	€ 15,00	€ 3.240,00	€ 15,00	€ 1.080,00	€ 4.320,00	€ 950,40	€ 5.270,40
								G. TOTALE	€ 43.350,00	€ 9.537,00	€ 52.887,00

COMUNE DI GENOVA
CALENDARIO FIERE 2023

N.	DENOMINAZIONE DELLA FIERA	LOCALITA'	BANCHI	SETTORE MERCEOLOGICO	SVOLGIMENTO
1	S. AGATA	S. FRUTTUOSO	618	MV/DOLCI	05.02.2023
2	S. GIUSEPPE	BOLZANETO	243	MV/DOLCI	19.03.2023
4	DELL'ANGELO	MOLASSANA	98	MV/DOLCI	10.04.2023
5	S. ZITA	CENTRO	179	MV/DOLCI	30.04.2023
6	S. SALVATORE	S. P. D'ARENA	89	MV/DOLCI	07.05.2023
7	MAGGIO	NERVI	51	MV/DOLCI	14.05.2023
8	S. RITA	CENTRO	13	ROSE	22.05.2023
9	STRUPPA	STRUPPA	39	MV/DOLCI	04.06.2023
10	S. ANTONIO	BOCCADASSE	136	MV/DOLCI	11.06.2023
11	S. PIETRO FOCE	FOCE	586	MV/DOLCI	24.06 e 25.06.2023
12	S. PIETRO PRA'	PRA'	86	MV/DOLCI	02.07.2023
13	DEL MARE	PEGLI	125	MV/DOLCI	30.07.2023
14	PONTEDECIMO	PONTEDECIMO	61	MV/DOLCI	10.09.2023
15	SS. COSMA E DAMIANO	S. P. D'ARENA	89	MV/DOLCI	24.09.2023
16	CORNIGLIANO	CORNIGLIANO	42	MV/DOLCI	01.10.2023
17	S. CARLO	VOLTRI	104	MV/DOLCI	05.11.2023
18	S.CARLINO	VOLTRI	57	MV/DOLCI	12.11.2023
19	NATALE	CENTRO	114	MV/DOLCI	dal 01.12 al 24.12.2023
19	NATALE prolungamento	CENTRO	114	MV/DOLCI	dal 25.12 al 31.12.2023

IL NUMERO DEI POSTEGGI PUO' VARIARE IN CASO DI RIORGANIZZAZIONE

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEGLI EVENTI FIERISTICI COMUNALI 2023

NUMERO RDO 3398738

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

CF AMMINISTRAZIONE 00856930102

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

FIFA NETWORK

PARTITA IVA

02095730673

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Altro

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	14,95

Ulteriori Input Fornitori

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori Input Fornitori**Dichiarazione relativa al subappalto**

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Elenco dichiarazioni abilitazione

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 e ss.m.i.:Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione di Servizi di "ACCOGLIENZA E PORTIERATO" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	0
Possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità	SI
Possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001: 2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità	NO
Possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità	NO
Possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità	NO
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE